



Raccolta della giurisprudenza

Causa T-226/14

**Commissione europea
contro
McCarron Poultry Ltd**

«Clausola compromissoria — Quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998 2002) — Contratto riguardante il settore “Energia, ambiente e sviluppo sostenibile” — Risoluzione del contratto — Rimborso di una parte delle somme anticipate — Interessi di mora — Procedimento in contumacia»

Massime – Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 25 maggio 2016

Procedimento giurisdizionale — Modifiche del regolamento di procedura — Applicazione immediata in assenza di disposizioni transitorie — Norme applicabili all'accoglimento delle conclusioni del ricorrente nell'ambito di un procedimento in contumacia

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 123)

Le disposizioni del nuovo regolamento di procedura, in quanto disposizioni procedurali, sono immediatamente applicabili a partire dalla data di entrata in vigore di tale regolamento e si applicano di conseguenza a tutte le controversie pendenti all'atto della loro entrata in vigore, fatte salve, in particolare, le disposizioni transitorie. A tale proposito, per quanto riguarda l'articolo 123 del regolamento di procedura del Tribunale relativo al procedimento in contumacia in seguito al mancato deposito del controricorso, poiché nessuna disposizione transitoria si riferisce espressamente al richiamato articolo 123, tale disposizione dev'essere considerata immediatamente applicabile a partire dall'entrata in vigore del regolamento di procedura il 1° luglio 2015.

Peraltro, quand'anche le norme applicabili all'accoglimento delle conclusioni del ricorrente nell'ambito di un procedimento in contumacia fossero considerate parzialmente rientranti nel diritto sostanziale, in quanto esse incidono direttamente sugli interessi delle parti della controversia, tale circostanza sarebbe influente. Infatti, poiché la situazione derivante dal mancato deposito del controricorso e dalla presentazione di una domanda volta all'accoglimento delle conclusioni del ricorrente si consolida in maniera definitiva solamente nel momento in cui il Tribunale si pronuncia su tale domanda, le suddette norme hanno un'applicazione immediata.

(v. punti 35-38)